



COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042

Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440

e-mail: info@comunedibomba.it

Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria in prima ed unica convocazione.

N.	8	OGGETTO: Unione dei Comuni “Terre del Sangro” – Atto costitutivo e Statuto.
del	18/01/2014	

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 15,00 nella sala delle adunanze consiliari. Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:
Fatto l'appello risultano:

			Presente	Assente
1)	DI SANTO	Donato	X	
2)	DI SANTO	Nicola	X	
3)	DI SANTO	Antonio	X	
4)	DI DONATO	Giorgio	X	
5)	FIORITI	Marco	X	
6)	LIBERATORE	Valeria	X	
7)	D'ANGELO	Michele	X	
8)	GENTILE	Luigi	X	
9)	D'AMELIO	Lisa	X	
10)	DE LAURENTIS	Sebastiano	X	
11)	MARTORELLA	Salvatore	X	
12)	MARTORELLA	Mauro	X	
13)	NASUTI	Oscar	X	

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il

al n. del registro

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL MESSO COMUNALE

Partecipa il Segretario Sig. Dr. Domenico Acconcia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Rag. Donato Di Santo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in un contesto di crescenti difficoltà finanziarie per il sistema delle autonomie locali, assume sempre più rilevanza la necessità per i piccoli comuni di adoperarsi per l'attuazione di processi organizzativi diretti a costituire forme associative per la gestione delle funzioni e dei servizi ad essi attribuiti;

Considerato che ai sensi della normativa vigente in materia, i Comuni fino a 5000 abitanti hanno l'obbligo di esercitare le funzioni ad essi attribuite e di seguito specificate nelle forme associate previste nel D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i. - T.U.EE.LL- :

- a. Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b. Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c. Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente ;
- d. La pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e. Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f. L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani e la riscossione dei relativi tributi
- g. Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118 quarto comma della Costituzione;
- h. Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i. Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- j. Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti di materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici;

Considerato che la regione Abruzzo, con L.R. 143/1997 e s.m.ed i., favorisce il processo di aggregazione dei piccoli comuni, ed in particolar modo quelli montani, al fine di superare le inadeguatezze dimensionali, di raggiungere un effettivo governo dei processi socio-economici e di garantire un livello più elevato di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dei servizi e delle funzioni di interesse locale;

Considerato che, tra le forme associative previste nel T.U.EE.LL., l'unione risponde meglio alle esigenze di un più razionale assetto del territorio e meglio favorisce e garantisce il processo di aggregazione dei piccoli comuni montani con conseguente efficace, efficiente ed economica gestione delle funzioni di interesse locale. Può altresì meglio stimolare la condivisione di scelte di politica di sviluppo del territorio;

Considerato che i Comuni di Villa Santa Maria, Pizzoferrato, Bomba, Quadri, Borrello, Pennadomo, Gamberale e Fallo in data 25 maggio 2013 hanno costituito un'associazione propedeutica alla nascita dell'Unione montana dei Comuni "*Terre del Sangro*";

Considerato altresì che alcuni dei succitati Comuni hanno fatto parte della soppressa Comunità montana "*Montagna Sangro Vastese*" e gli altri sono comunque Comuni Montani ed intendono sostituirsi alla stessa nella gestione dei servizi ad essa facenti capo, compreso il servizio di trasporto pubblico a chiamata denominato TWIST operante nel bacino territoriale B – Comunità montana "*Montagna Sangro Vastese*" di cui deliberazione di Giunta regionale n. 486 del 30.7.2012 – Regione Abruzzo -

Accertato pertanto, nello spirito di cui alla premessa che vi è la volontà da parte del Comune di _____ di costituire una Unione di Comuni al fine di esercitare in forma associata le funzioni proprie e di gestire i servizi ad esse collegate con i Comuni di _____

Visto l'art. 32 del D.Lgs 267/2000 ed in particolare il comma primo in base al quale l'unione di comuni ove costituita in prevalenza da Comuni montani, assume la denominazione di Unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44 , comma secondo, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

Considerato che i Comuni di Villa Santa Maria, Pizzoferrato, Bomba, Quadri, Borrello, Pennadomo, Gamberale e Fallo sono classificati come Comuni montani e che pertanto la costituenda Unione, ai sensi del predetto articolo può assumere la denominazione dei Comuni Montani con il conseguente esercizio delle funzioni ivi esplicitate;

Dato atto che i Comuni succitati fanno parte dello stesso A.T.O;

Vista la L.R 1 /2013 e s. m .i.

Vista la dgr 390/2013 e la DGR 471/2013

Esaminati lo schema di statuto e di atto costitutivo;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione degli atti sopra indicati;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;

Sentita l'illustrazione del Sindaco il quale ricorda che la costituzione dell'Unione per la Gestione associata dei Servizi discende dalla Legge ed è una necessità per conseguire economie di bilancio;

Sentito il Consigliere De Laurentis il quale ribadisce la netta contrarietà sua personale e del gruppo di minoranza a questa Unione. Non c'è nessuna pregiudiziale sui Comuni facenti parte dell'Unione ma il voto contrario del gruppo è dovuto alla non omogeneità territoriale (si pensi al Comune di Gamberale) che da un punto di vista pratico impedirà l'esercizio della gestione associata. Altra idea politica ed economica rispetto a quella della maggioranza;

Sentito il Consigliere Nasuti Oscar il quale sottolinea che il vincolo di 3 anni per il recesso del Comune dall'Unione è eccessivo. A suo parere occorre prevedere di uscire anche prima se si passa ad un'altra Unione di Comuni o Associazione. Invita il Consiglio a riflettere sulla durata del vincolo iniziale;

Il Sindaco replica puntualmente alle critiche e perplessità avanzate dal gruppo di minoranza. Sottolinea che contrariamente a quanto affermato dal Consigliere De Laurentis la costituenda Unione Montana "Terre del Sangro" ha una omogeneità territoriale tanto è che tale omogeneità è stata riconosciuta dalla Regione Abruzzo. Per quanto riguarda il vincolo di essere legati all'Unione per almeno tre anni, esso rappresenta un aspetto che dà forza all'Unione stessa che si costituisce a seguito di incontri di pianificazione e organizzazione della stessa ai fini di una gestione associata di servizi fondamentali in grado di produrre servizi efficienti che rispondono al requisito della economicità imposto dal Governo Nazionale. Le esperienze sul territorio di precedenti Unioni costituite senza vincoli importanti, come il termine di permanenza, ha prodotto risultati non soddisfacenti nella gestione associata dei servizi che ha comportato un risultato nel complesso fallimentare così come dichiarato dai Comuni appartenenti all'Unione.

Esauritasi la discussione si procede alla votazione che dà il seguente risultato proclamato dal Sindaco:

Presenti e votanti 13 voti favorevoli 9, voti contrari 4 (gruppo di minoranza);

D E L I B E R A

Di approvare la premessa quale parte integrante del presente atto;

Di costituire l'Unione di comuni Montani, ai sensi dell'art 32 del D. Lgs 267/2000, della L.R. 143/1997 modificata ed integrata dalla L.R. 1/2013 e delle D.gr nr 390/2013 e 471/2013, con la denominazione **"Unione dei Comuni montani Terre del Sangro" tra i comuni di** Villa Santa Maria, Pizzoferrato, Bomba, Quadri, Borrello, Pennadomo, Gamberale e Fallo per l'esercizio associato di tutte le funzioni e servizi nonché specifici compiti, allo scopo di migliorare la qualità degli stessi e di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali presenti nel proprio ambito territoriale, di condividere politiche di sviluppo del territorio e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali;

Di nominare gli organi entro trenta giorni dalla stipula dell'atto costitutivo;

Di approvare gli allegati schemi di atto costitutivo e di statuto;

Di demandare alla costituenda Unione dei Comuni montani "Terre del Sangro" il compimento di tutte le attività necessarie a subentrare nella gestione dei servizi già gestiti in forma associata dalla soppressa Comunità montana "Montagna Sangro Vastese", compreso il servizio di trasporto pubblico a chiamata denominato TWIST operante nel bacino territoriale B di cui deliberazione di Giunta regionale n. 486 del 30.7.2012 – Regione Abruzzo -

Di dichiarare il presente atto previa separata votazione che ha dato il seguente risultato: voti favorevoli 9 e contrari 4 (gruppo di minoranza) immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134 , comma 4, del D. Lgs 267/2000.

IL SINDACO
(*Rag. Donato Di Santo*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*Dr. Domenico Acconcia*)

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.18/08/2000, n.267, è divenuta esecutiva il giorno
per il motivo sotto indicato:

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art.134 - comma 3 -)
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 - comma 4 -)

Bomba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dr. Domenico Acconcia -